
Regolamento del tribunale arbitrale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

L'Assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito «OAD») adotta giusta gli art. 25 e 48 seg. dello statuto OAD (in seguito «statuto») il seguente regolamento del tribunale arbitrale.

I. Disposizioni introduttive

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹Questo regolamento stabilisce in esecuzione dello statuto la procedura di ricorso e si applica a tutti i procedimenti arbitrari secondo gli art. 48 seg. dello statuto.

²È fatta riserva delle norme imperative del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008, art. 353 seg. (in seguito «CPC»).

II. Disposizioni generali di procedura

Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nel procedimento le parti hanno segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze orali e alla procedura di assunzione delle prove;
- d) il diritto di essere patrocinato.

Art. 3 Principio di proporzionalità

Vige il principio di proporzionalità.

Art. 4 Principio della buona fede

Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

Art. 5 Visione degli atti da parte di terzi

¹I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del tribunale arbitrale.

²Dovesse sussistere un interesse scientifico, il presidente del tribunale arbitrale alla conclusione del procedimento può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga lesa alcun interesse legittimo.

Art. 6 Sospensione dei termini

Alla sospensione dei termini si applica per analogia l'art. 145 cpv. 1 CPC.

Art. 7 Lingua

¹Le lingue del procedimento sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il procedimento viene condotto nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, salvo che quest'ultimo rilasci il suo consenso scritto affinché lo stesso venga condotto in un'altra lingua.

²Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti annessi alla memoria di ricorso o di risposta come pure tutti gli altri scritti o mezzi di prova prodotti nella loro lingua originale nel corso del procedimento siano accompagnati da una traduzione certificata conforme nella lingua prevista dal procedimento.

Art. 8 Segretario

Il tribunale arbitrale può nominare un segretario. Le norme di questo regolamento valgono anche per il segretario.

Art. 9 Distinta degli atti e verbale

¹Durante tutto il procedimento è tenuto un elenco degli atti. Gli atti e l'elenco degli atti dell'istanza inferiore sono richiesti dal presidente del tribunale arbitrale entro 20 giorni dalla sua nomina.

²In particolare, decisioni, memorie dell'intermediario finanziario nonché udienze e citazioni devono figurare nell'elenco degli atti.

³Durante gli interrogatori deve essere verbalizzato il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una delle parti, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dalla persona interrogata, dal presidente del tribunale arbitrale e dal verbalizzante.

⁴Per la verbalizzazione si può far capo a un ausiliario.

⁵Alla conclusione del procedimento tutti gli atti devono essere consegnati all'OAD per la conservazione.

Art. 10 Notifica

Le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti in forma scritta. Le decisioni che disciplinano la procedura possono essere emanate senza motivazione. Nel caso in cui la parte toccata da tale decisione chiedesse entro sette giorni per iscritto una motivazione, questa dovrà essere resa entro i successivi 14 giorni. Le notifiche avvengono per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 Pubblicazione delle decisioni

Il comitato decide se pubblicare le decisioni. Le pubblicazioni avvengono in forma completamente anonimizzata.

III. Apertura del procedimento

A. Adizione del tribunale arbitrale

Art. 12 Oggetto del ricorso

Il tribunale arbitrale può essere adito da un intermediario finanziario contro decisioni del comitato:

- a) che pronunciano l'esclusione dell'intermediario finanziario;
- b) che comminano una sanzione;
- c) che addossano i costi del procedimento all'intermediario finanziario; e
- d) che concernono misure di sorveglianza secondo l'art. 44 cpv. 2 dello statuto.

Art. 13 Apertura del procedimento arbitrale e primo anticipo di spese

¹Il ricorrente che intende impugnare una decisione, inoltra al segretariato dell'OAD per iscritto,

entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, un memoriale di ricorso ai sensi dell'art. 14.

²Unitamente al memoriale di ricorso, entro il termine di 10 giorni stabilito dal segretariato dell'OAD, il ricorrente versa sul conto del tribunale arbitrale dell'OAD un primo anticipo spese di CHF 5'000. Questo termine non è prorogabile.

³Il procedimento arbitrale è considerato pendente il giorno in cui tale richiesta viene trasmessa al segretariato dell'OAD (data del timbro postale).

Art. 14 Memoriale di ricorso

¹Il memoriale di ricorso deve essere inoltrato in quattro esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

- a) i nomi, risp. la ragione sociale, e gli indirizzi delle parti;
- b) la decisione impugnata;
- c) l'indicazione dell'arbitro nominato selezionandolo dal pool di arbitri dell'intermediario finanziario;
- d) eventualmente una richiesta di arbitro unico;
- e) l'esposizione della fattispecie sulla quale si fonda il ricorso;
- f) le conclusioni,
- g) le domande di prova.

²Il ricorrente deve allegare al memoriale di ricorso tutti i documenti che ritiene essere pertinenti.

³Se il ricorrente non paga l'anticipo delle spese o non lo paga entro il termine stabilito, oppure con il ricorso non indica alcun arbitro dal pool di arbitri dell'intermediario finanziario, l'OAD non entra nel merito del ricorso.

Art. 15 Effetto sospensivo

Il ricorso ha effetto sospensivo. Nella propria decisione il comitato può revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. In tal caso, il ricorrente può chiedere all'autorità di ricorso, nel ricorso, la concessione dell'effetto sospensivo.

B. Condizioni di eleggibilità e costituzione del tribunale arbitrale

Art. 16 Costituzione e condizioni di eleggibilità

¹In linea di massima, gli arbitri sono suddivisi in tre gruppi di arbitri (pool) conformemente all'art. 49 dello statuto.

²Per le condizioni di eleggibilità si applica l'art. 50 dello statuto.

Art. 17 Nomina del tribunale arbitrale nel caso concreto

¹In linea di massima, la carica è affidata a un collegio di tre arbitri e il ricorrente deve indicare nel proprio memoriale di ricorso l'arbitro da lui nominato selezionandolo dal pool di arbitri dell'intermediario finanziario e informare lo stesso.

²Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il presidente dell'OAD nomina un arbitro selezionandolo dal pool di arbitri dell'OAD e informa il ricorrente e l'arbitro da lui indicato.

³Entro il medesimo termine, l'OAD versa da parte sua un primo anticipo delle spese di CHF

5'000 sul conto del tribunale arbitrale dell'OAD.

⁴Gli arbitri indicati secondo i cpv. 1 e 2 devono rilasciare entro 15 giorni una dichiarazione di accettazione, in caso contrario non sono considerati nominati. Qualora non siano in grado di rilasciare tale conferma (in particolare in virtù dell'art. 49 cpv. 1 e dell'art. 51 cpv. 2 dello statuto), si procede conformemente all'art. 19 cpv. 3.

⁵Entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, questi nominano, selezionandolo dal pool di arbitri dei presidenti, il presidente del tribunale arbitrale, il quale deve anch'esso rilasciare entro 15 giorni una dichiarazione di accettazione.

⁶Qualora non si riesca a nominare un arbitro o un presidente del tribunale arbitrale entro il termine stabilito nel cpv. 5, oppure qualora l'OAD non abbia indicato il proprio arbitro selezionandolo dal pool di arbitri dell'OAD entro il termine stabilito nel cpv. 2, ciascuna parte ha il diritto, conformemente all'art. 362 CPC, di richiedere entro 30 giorni al tribunale statale competente (di seguito «autorità giudiziaria») la nomina dell'arbitro risp. del presidente del tribunale arbitrale. L'autorità giudiziaria nomina, tenendo in considerazione le condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 dello statuto, un presidente selezionandolo dal pool di arbitri dei presidenti risp. un arbitro dal relativo pool.

⁷Qualora gli arbitri delle parti non nominino un presidente del tribunale arbitrale risp. un arbitro monocratico, l'OAD può richiedere all'autorità giudiziaria di nominare l'arbitro risp. il presidente del tribunale arbitrale.

⁸Se l'intermediario finanziario non adisce il tribunale per la designazione di un arbitro entro il termine di cui al cpv. 6, il ricorso è considerato ritirato.

Art. 18 Richiesta di un tribunale arbitrale con arbitro monocratico

¹Se il ricorrente ha richiesto un tribunale arbitrale con arbitro monocratico giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. d), ha designato un arbitro selezionandolo dal pool di arbitri degli intermediari finanziari e lo ha informato, l'OAD dichiara entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso se accetta o meno la richiesta di un tribunale arbitrale con arbitro monocratico e, in caso affermativo, nomina il proprio arbitro selezionandolo dal pool di arbitri dell'OAD e lo informa a sua volta.

²Entro il medesimo termine, l'OAD versa da parte sua un primo anticipo delle spese di CHF 5'000 sul conto del tribunale arbitrale dell'OAD.

³Entro ulteriori 30 giorni, i due arbitri nominati designano selezionandolo dal pool dei presidenti l'arbitro che assumerà la carica di arbitro unico.

⁴Qualora l'OAD non accetti la richiesta del ricorrente di un tribunale arbitrale con arbitro monocratico, si deve procedere conformemente all'art. 17.

⁵Qualora l'OAD richieda entro 30 giorni dalla ricezione del memoriale di ricorso un tribunale arbitrale con arbitro monocratico e il ricorrente dichiari entro 30 giorni il proprio accordo, si deve procedere conformemente al cpv. 1. Se il ricorrente dichiara entro 30 giorni di non concordare con un tribunale arbitrale con arbitro monocratico, si applica l'art. 17.

Art. 19 Ricusazione e domanda di ricusazione

¹Ai motivi di ricusazione si applica per analogia l'art. 15 dello statuto.

²Alla domanda di ricusazione si applica per analogia l'art. 16 dello statuto.

³Qualora un arbitro nominato presenti un motivo di ricusazione, l'intermediario finanziario o il

presidente dell'OAD nominano, scegliendolo dal rispettivo pool di arbitri, un altro arbitro con le necessarie competenze linguistiche.

⁴Qualora un presidente del tribunale arbitrale nominato presenti un motivo di riconsuazione, si applica per analogia l'art. 17 cpv. 5.

⁵Se tutti i membri di un pool di arbitri presentano un motivo di riconsuazione e le parti non sono in grado di accordarsi sulla nomina di un terzo in qualità di arbitro (art. 51 cpv. 3 dello statuto), decide liberamente l'autorità giudiziaria conformemente all'art. 17 cpv. 6, tenendo in considerazione le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 50 al. 1 dello statuto e la lingua della procedura dell'intermediario finanziario giusta l'art. 8 dell'Ordinanza di procedura.

⁶L'autorità giudiziaria non è tenuta a motivare la sua decisione.

Art. 20 Destituzione ad opera delle parti

¹Ogni arbitro, compreso il presidente del tribunale arbitrale, può essere destituito mediante accordo scritto delle parti.

²Per motivi gravi, l'autorità giudiziaria può, su istanza di una delle parti, destituire dall'incarico ogni arbitro, compreso il presidente del tribunale arbitrale.

Art. 21 Sostituzione di un arbitro

¹Qualora un arbitro designato dalle parti non sia più in grado di assolvere la propria funzione, entro 30 giorni dalla comunicazione del motivo dell'impedimento, la parte il cui arbitro deve essere sostituito nomina un sostituto tra gli arbitri del suo pool.

²Si procede secondo le stesse modalità qualora un arbitro sia stato riconsuato con successo, o sia stato destituito in altro modo o abbia rassegnato le dimissioni.

³Se il ricorrente non designa un sostituto entro il termine stabilito nel cpv. 1, il ricorso è considerato ritirato con conseguente addossamento delle spese di procedura allo stesso.

⁴Se l'OAD non designa un sostituto entro il termine stabilito nel cpv. 1, il ricorrente può procedere conformemente all'art. 17 cpv. 6 e si applica l'art. 17 cpv. 8.

⁵In caso di sostituzione di un arbitro, di regola il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente.

⁶Qualora l'arbitro unico risp. il presidente del tribunale arbitrale debba essere destituito, si procede conformemente all'art. 17.

IV. Svolgimento del procedimento

Art. 22 Conduzione del procedimento

¹Salvo quanto previsto dal presente regolamento, il tribunale arbitrale può condurre l'arbitrato nel modo che considera appropriato; garantisce comunque la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite.

²Il presidente del tribunale arbitrale risp. l'arbitro unico è responsabile per una celere trattazione della pratica. Il procedimento deve di norma essere concluso entro 6 mesi dalla nomina

del presidente del tribunale arbitrale risp. dell'arbitro unico.

³In ogni fase del procedimento, il tribunale arbitrale può tenere udienze per la presentazione di prove attraverso testimoni e periti, oppure per le arringhe orali. Sentite le parti, il tribunale arbitrale può anche decidere di condurre il procedimento sulla sola base di documenti e altri atti.

⁴Tutti i documenti o le informazioni trasmessi da una parte al tribunale arbitrale devono contemporaneamente essere trasmessi anche all'altra parte.

Art. 23 Sede del tribunale arbitrale

¹La sede del tribunale arbitrale è a Berna. Il tribunale arbitrale può tenere udienze anche in altri luoghi. In particolare esso può procedere all'audizione di testimoni e tenere riunioni per consultazione fra i propri membri in qualunque luogo ritenga appropriato, tenendo conto delle circostanze dell'arbitrato.

²Il lodo arbitrale si considera pronunciato nel luogo in cui il tribunale arbitrale ha la propria sede.

Art. 24 Anticipo di spese

¹All'occorrenza, il tribunale arbitrale richiede alle parti, ad integrazione del primo anticipo delle spese secondo l'art. 13 e l'art. 17 cpv. 3, un congruo importo a titolo di anticipo per le spese e le ripetibili ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 17 cpv. 3, da depositare parimenti sul conto del tribunale arbitrale dell'OAD.

²Se l'anticipo non è versato integralmente nell'ossequio del termine,

- a) nel caso in cui il ricorrente fosse inadempiente con il pagamento degli anticipi richiesti, il ricorso si reputa ritirato;
- b) nel caso in cui l'opponente fosse inadempiente con il pagamento degli anticipi richiesti, si reputa acquiescenza al ricorso (il ricorso si reputa accolto).

³In tali casi il ricorso si considera evaso ed è stralciato dai ruoli.

⁴Nel corso del procedimento arbitrale il tribunale arbitrale può esigere dalle parti il deposito di ulteriori importi.

⁵Nel lodo finale rispettivamente nell'ordinanza di abbandono, il tribunale arbitrale presenta alle parti un resoconto dei depositi ricevuti. Ogni saldo non speso è restituito alle parti.

Art. 25 Memoriale di risposta

¹Il tribunale arbitrale – dopo che è stato pagato l'anticipo spese secondo l'art. 24 – fissa all'opponente un termine di 30 giorni per l'inoltro del memoriale di risposta in quattro esemplari, risp. in due esemplari in caso di arbitro unico.

²La memoria di risposta deve contenere le domande, la presa di posizione sul ricorso e l'indicazione dei mezzi di prova.

Art. 26 Eccezione di incompetenza o di carenza nella nomina del tribunale arbitrale

¹Le eccezioni concernenti la competenza o la nomina del tribunale arbitrale devono essere sollevate al più tardi con la memoria di risposta.

²Il tribunale arbitrale è competente per statuire sulle eccezioni concernenti la propria competenza.

³Di regola, il tribunale arbitrale statuisce in merito a simili eccezioni con lodo preliminare. Tuttavia il tribunale arbitrale può anche procedere con l'arbitrato e decidere su tali eccezioni nel lodo finale.

Art. 27 Assunzione delle prove e dibattimento

¹Ogni parte ha l'onere di provare i fatti allegati nella propria memoria di ricorso o nella propria memoria di risposta e di indicare nella memoria di ricorso, rispettivamente in quella di risposta, i propri mezzi di prova.

²Il tribunale arbitrale può in qualsiasi stadio del procedimento esigere dalle parti la produzione, entro il termine fissato dal tribunale stesso, di prove scritte o altre prove.

³Chiunque può essere testimone o perito di parte. Se occorre sentire testimoni o periti di parte, ogni parte comunica al tribunale arbitrale e all'altra parte, almeno 15 giorni prima dell'udienza, i nomi e gli indirizzi dei testimoni o dei periti che intende presentare, il tema su cui si esprimono i testimoni e i periti di parte e la lingua in cui essi deporranno.

⁴Le udienze si svolgono a porte chiuse. Il tribunale arbitrale può esigere che i testimoni o i periti di parte si ritirino durante la testimonianza di altri testimoni o periti. Il tribunale arbitrale è libero di stabilire il modo in cui i testimoni o i periti sono interrogati.

⁵Il tribunale arbitrale apprezza liberamente l'ammissibilità, la pertinenza l'importanza e il valore delle prove fornite.

Art. 28 Misure provvisoriale

¹Le misure provvisoriale sono di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.

²Le parti possono tuttavia assoggettarsi volontariamente alle misure provvisoriale proposte dal tribunale arbitrale.

Art. 29 Inosservanza dei termini

¹Se la memoria di risposta non è inoltrata nell'ossequio del termine di cui all'art. 25, il tribunale arbitrale deve ordinare la prosecuzione del procedimento e decidere sulla base degli atti.

²Se una parte regolarmente citata non si presenta a un'udienza senza fornire una motivazione sufficiente, il tribunale arbitrale può proseguire con l'arbitrato.

³Se dopo esservi stata regolarmente invitata, una delle parti non fornisce una prova entro il termine fissato, il tribunale arbitrale può emanare il proprio lodo sulla base delle prove che sono state assunte.

Art. 30 Chiusura dei dibattimenti

¹Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se intendono offrire ulteriori prove, chiedere l'audizione di ulteriori testimoni o presentare ulteriori osservazioni. Se ciò non fosse il caso, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.

²Il tribunale arbitrale può, se lo ritiene necessario in considerazione di circostanze eccezionali, decidere di propria iniziativa o su istanza di una parte, di riaprire il procedimento in ogni momento prima della pronuncia del lodo.

Art. 31 Rinuncia ad eccepire una violazione del presente regolamento

¹La parte che, pur essendo a conoscenza del fatto che una disposizione o un requisito previsto da questo regolamento non è stato rispettato, prosegue nell'arbitrato senza sollevare immediatamente un'eccezione al riguardo, è ritenuta aver rinunciato a tale eccezione.

V. Conclusione del procedimento arbitrale

Art. 32 Discussioni e votazioni

¹Tutti gli arbitri devono partecipare alle discussioni e alle votazioni.

²Il tribunale arbitrale decide secondo il diritto in vigore.

³Salvo che norme legali particolari lo consentano, il tribunale arbitrale non può scostarsi dalle conclusioni delle parti. Vale il principio dispositivo.

Art. 33 Lodo arbitrale o ordinanza di abbandono

Il procedimento si chiude con un lodo arbitrale o con un'ordinanza di abbandono.

Art. 34 Contenuto del lodo arbitrale

¹Il lodo arbitrale contiene:

- a) i nominativi degli arbitri;
- b) la designazione delle parti;
- c) le indicazioni relative alla sede del tribunale arbitrale;
- d) le conclusioni delle parti o, in assenza delle stesse, una descrizione della questione litigiosa;
- e) fatto salvo il caso in cui le parti vi abbiano rinunciato esplicitamente, un'esposizione della fattispecie e delle motivazioni di diritto che suffragano il lodo;
- f) il dispositivo di merito;
- g) il dispositivo in relazione all'entità ed alla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili.

²Il lodo arbitrale deve essere datato e firmato dagli arbitri, risp. in caso di tribunale arbitrale monocratico dall'arbitro unico. La sottoscrizione del lodo arbitrale da parte della maggioranza degli arbitri è sufficiente, qualora nel lodo stesso sia indicato che la minoranza rifiuta la sottoscrizione.

Art. 35 Accordo o altri motivi per l'abbandono del procedimento

¹Qualora le parti si accordino per il componimento bonale della vertenza, il tribunale arbitrale può alternativamente emanare un'ordinanza di abbandono oppure, su richiesta di entrambe le parti e con il proprio assenso, il tribunale arbitrale registra a verbale l'accordo transattivo sotto forma di un lodo emanato con l'accordo delle parti. Il tribunale arbitrale non è tenuto a motivare questo lodo.

²Se, prima della pronuncia del lodo, il proseguimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qualsivoglia ragione non menzionata nel cpv. 1, il tribunale arbitrale informa le parti della sua intenzione di emanare un'ordinanza di abbandono del procedimento.

³Il tribunale arbitrale ha la facoltà di emanare una simile decisione, salvo che una parte non sollevi motivi giustificati per opporvisi.

Art. 36 Interpretazione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono

¹Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale l'interpretazione del lodo o dell'ordinanza di abbandono informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine in genere non superiore a 30 giorni per prendere posizione. Una richiesta di interpretazione non incide in alcun modo sul passaggio in giudicato.

²L'interpretazione deve essere emanata in forma scritta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'interpretazione è parte integrante del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 34.

Art. 37 Rettifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono

¹Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono ognuna delle parti può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare errori di calcolo, di scrittura, tipografici o altri errori di natura simile contenuti nel lodo o nell'ordinanza di abbandono informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale può assegnare all'altra parte un termine in genere non superiore a 30 giorni per prendere posizione. Una richiesta di rettifica non incide in alcun modo sul passaggio in giudicato.

²Il tribunale arbitrale può effettuare di sua iniziativa simili correzioni entro 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono.

³Le rettifiche sono apportate per iscritto e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 34.

Art. 38 Spese e ripetibili

¹Il tribunale arbitrale determina le spese dell'arbitrato nel lodo.

²Il termine «spese» comprende:

- a) gli onorari dei membri del tribunale arbitrale e dell'eventuale segretario. Gli onorari di ciascun arbitro devono essere indicati separatamente e determinati dallo stesso tribunale arbitrale in applicazione del cpv. 3 della presente disposizione;
- b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dagli arbitri;
- c) le spese per le perizie;
- d) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale arbitrale;

³L'onorario dei membri del tribunale arbitrale ammonta a CHF 300.00/ora. Un eventuale segretario riceve un onorario adeguato, stabilito dal tribunale arbitrale. Nell'onorario sono compresi i lavori di cancelleria. Disborsi e spese sono da fatturare separatamente.

⁴Il tribunale arbitrale decide in merito alla suddivisione degli onorari tra gli arbitri.

⁵Le spese dell'arbitrato sono sostenute dalle parti in ragione della soccombenza. Tuttavia, il tribunale arbitrale può ripartire tali spese fra le parti se, tenuto conto delle circostanze del caso, lo ritiene adeguato.

⁶Il tribunale stabilisce adeguatamente le spese ripetibili delle parti per la rappresentanza legale e l'assistenza se il rimborso di tali spese è stato richiesto. Le spese ripetibili sono di norma fissate in ragione della soccombenza delle parti. Il tribunale arbitrale, in considerazione delle

circostanze del caso, può effettuare un diverso riparto.

⁷Quando il tribunale arbitrale emana un decreto di abbandono o un lodo con l'accordo delle parti, statuisce altresì sulle spese dell'arbitrato menzionate all'art. 38 nel testo dell'ordinanza o del lodo.

⁸Il tribunale arbitrale non può chiedere onorari supplementari per l'interpretazione o la correzione del proprio lodo arbitrale giusta gli art. 36 e 37.

VI. Rimedi di diritto

Art. 39 Ricorso e revisione

I lodi del tribunale arbitrale sono definitivi. Restano riservati il ricorso giusta gli art. 389 seg. e la revisione giusta gli art. 396 seg. CPC.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 40 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata nel presente Regolamento comprende la forma femminile.

Art. 41 Entrata in vigore

Il presente regolamento arbitrale è stato accettato dall'assemblea sociale del 6 luglio 2021. Esso entra in vigore il 15° luglio 2021 e sostituisce con effetto da questa data il regolamento del 9 dicembre 2014. Esso trova applicazione a tutte le controversie, in cui il memoriale di ricorso conformemente all'art. 14 viene presentato il giorno oppure dopo la data dell'entrata in vigore.

Art. 42 Procedimenti pendenti


¹Ai procedimenti arbitrali pendenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento del tribunale arbitrale, si applicano le disposizioni del regolamento del tribunale arbitrale del 9 dicembre 2014.

²Se la decisione del comitato giusta l'art. 12 non è ancora stata pronunciata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento del tribunale arbitrale, si applica quest'ultimo.

Berna, il 6 luglio 2021

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz
Presidente




Federazione Svizzera degli Avvocati

Rahel Hasler
Segretaria generale



Birgit Sambeth Glasner
Presidentessa



Federazione Svizzera dei Notai

René Rall
Segretario generale



Franz Stämpfli
Presidente



Oliver Reinhardt
Segretario generale

